

Come cambia l'inclusione scolastica con i DL 62 e 66 del 2017

Flavio Fogarolo

Decreto Legislativo N. 66 2017

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Capo I Principi generali

Art. 1 - Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:
 - a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, **risponde ai differenti bisogni educativi** e si realizza attraverso strategie educative e didattiche **finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno** nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
 - b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
 - c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Capo I Principi generali

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano esclusivamente** alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado **con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

Tutto il decreto si applica solo agli alunni con disabilità L. 104. Vengono contraddetti i principi dell'art. 1. Il decreto parla di valutazione della qualità dell'inclusione, formazione, piano per l'inclusione, gruppi per l'inclusione. Tutto questo si applica veramente solo agli alunni con 104? Se è così, vengono annullati tutti i pur timidi pronunciamenti sui BES del 2013.

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.

Questo articolo definisce le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

Si conferma sostanzialmente la normativa precedente ma vengono definiti aspetti che nella prassi comune venivano spesso disattesi, soprattutto in alcune regioni d'Italia.

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

2. **Lo Stato provvede**, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

a) all'assegnazione nella scuola statale dei **docenti per il sostegno didattico**, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) alla definizione dell'**organico del personale amministrativo**, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, **della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata** iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

Per la prima volta si tiene conto del numero di alunni disabili nell'assegnazione del personale ATA

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

[2. **Lo Stato provvede**, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:]

c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei **collaboratori scolastici** nella scuola statale anche per lo svolgimento dei **compiti di assistenza** previsti dal profilo professionale, **tenendo conto del genere** delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

Il compito di assistenza del Collaboratori Sc. è per la prima definito in una Legge (prima solo nel contratto di lavoro). Importante il riferimento al genere.

d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del **sistema nazionale di istruzione di un contributo economico**, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

Sono comprese le Scuole Paritarie

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di **adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.**

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Ossia entro novembre 2017

Art. 3 - Prestazioni e competenze

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

Importante novità: vengono definiti e uniformati i profili professionali e i percorsi formativi del personale destinato all'assistenza e alla comunicazione.

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;
- b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

**Manca ancora purtroppo un esplicito riferimento ai libri di testo in formato accessibile.
Poco chiara la ripartizione dei compiti tra Stato, Regioni e EE. LL.**

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 4 - Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

- a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

Cosa significa in questo contesto «differenziazione»?

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 4 - Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

- c) **livello di coinvolgimento dei diversi soggetti** nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche **attività formative**;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il **riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione**;
- f) grado di **accessibilità e di fruibilità** delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, **dei libri di testo adottati** e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. La domanda per l'**accertamento della disabilità in età evolutiva** di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre **30 giorni** dalla data di presentazione.

Attore principale è l'INPS.
«Riscontro» entro 30 giorni

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino **persone in età evolutiva**, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»;

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

2. **In sintesi: in caso di soggetti in età evolutiva la Commissione medica è composta da:**
- a) - un medico legale (presidente)
ne - due medici specialisti (pediatra, npi, altra specializzazione ev in base al soggetto)
29 - integrata da
pr - un operatore sociale e da un esperto ASL (L. 104 art. 1 c. 1)
ne - un medico INPS
sa
sp
- locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»;

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

b) all'articolo 12, il **comma 5 è sostituito** dal seguente: «5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un **profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale** della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), **ai fini della formulazione del progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;

c) all'articolo 12, i **commi 6, 7 e 8 sono soppressi**.

Il comma 5 sostituito e i commi 6 e 8 soppressi riguardavano il PDF. È soppresso anche il comma 7 (atto di indirizzo sui compiti della ASL)

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

3. Il **Profilo di funzionamento** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che **ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale**, come modificato dal presente decreto, è redatto **dall'unità di valutazione multidisciplinare** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

È redatto dall'UVM ma non da solo: è prevista la collaborazione dei genitori e la partecipazione di un rappresentante della scuola.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

4. Il **Profilo di funzionamento** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è il **documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI**;
- b) definisce anche le **competenze professionali** e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- c) è redatto con la **collaborazione dei genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la **partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica**, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
- d) è **aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione**, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

4. Il **Profilo** **Cosa significa concretamente?** della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è il **documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI**;
- b) definisce anche le **competenze professionali** e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- c) **è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica**, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
- d) è **aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione**, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

5. I **genitori** o chi ne esercita la responsabilità **trasmettono la certificazione di disabilità** all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

I genitori consegnano la certificazione: all'UVM per il profilo di funzionamento al comune per il progetto individuale alla scuola per il PEI

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:

- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 6 - Progetto individuale

1. Il **Progetto individuale** di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente **Ente locale** sulla base del Profilo di funzionamento, **su richiesta e con la collaborazione dei genitori** o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in **collaborazione con le istituzioni scolastiche**.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure

Soggetto responsabile:

Docenti nella scuola primaria e infanzia (non c'è il DS)
Consiglio di Classe nella secondaria (compreso il DS).

Non la scuola (come per il PDP), coinvolta solo indirettamente.

L'ASL non è più «congiuntamente» responsabile.

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione

Per i genitori il termine «collaborazione» (L. 104) è sostituito con «partecipazione».

Devono essere coinvolti, anche se non sono in grado di collaborare o voglio farlo.

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Chi sono queste figure professionali da coinvolgere? Messa così, comprende di sicuro anche i terapisti privati. È un punto da chiarire bene caso per caso, per evitare contenzioso.

Anche questi «partecipano».

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Per gli specialisti dell'UVM non si parla né di «responsabilità congiunta», come nella 104, né di «partecipazione», per per i genitori e le altre figure professionali, ma di supporto.

Cosa significa?

La prima conseguenza chiara è che non è necessaria la loro partecipazione agli incontri, perché il supporto si può dare in tanti modi.

È di sicuro un punto da chiarire negli Accordi di Programma.

scolastica che interagiscono con la **bambina o il bambino**, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché **con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare**;

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità **per realizzare un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

d) esplicita **le modalità didattiche e di valutazione** in relazione alla programmazione individualizzata;

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità **per realizzare un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

Importante questo riferimento all'ambiente di apprendimento (Indispensabile se si fa riferimento all'ICF) anche se andrà definito come un intervento sulla classe (perché di questo si tratta, è evidente) si concili con una programmazione individualizzata.

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità **per realizzare un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

d) esplicita **le modalità didattiche e di valutazione** in relazione alla programmazione individualizzata

Qui rientriamo nell'ambito classico del PEI

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'**alternanza scuola-lavoro**, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il **Progetto individuale**;

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

- g) è **redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento**, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Vengono definiti tempi abbastanza certi. La fine del vincolo di partecipazione delle Asl dovrebbe almeno garantire questo.

Decorre dall'a.s.
2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 8 - Piano per l'inclusione

- Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che **definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse**, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli **interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica**.
- Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Non è purtroppo specificato che il Piano fa parte integrante dell'offerta formativa della scuola (PTOF). Il rischio che si crei una riserva indiana è alto.

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

- L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

Modificando la L. 104/92 vengono istituiti tre gruppi di lavoro per l'inclusione:

GLIR a livello regionale (sostituisce il GLIP provinciale della 104)

GIT a livello di ambito (nuova istituzione)

GLI a livello di istituto (riprende, con alcune novità, il gruppo di istituto della L. 104, aggiornato dalla CM 8 del 2013)

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)** con compiti di:

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Decorre da
1 settembre 2017

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

2. Il **GLIR** è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**. Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle **risorse di sostegno didattico**, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

6. Per lo svolgimento di **ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività** nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è **integrato**:

- a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**. Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Decorre da
1 settembre 2017

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della **consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica**. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».

Decorre da
1 settembre 2017

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:

a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, **propone** al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;

Notare i due livelli in cui si **propone**:

Il DS propone al GIT
il GIT formula proposte all'USR

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e **formula una proposta all'USR**;

c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Alla fine decide l'USR ma scompare la possibilità di deroga: le risorse sono quelle dell'organico dell'autonomia.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

Decorre dall'anno accademico indiv. da succ. decreto

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

- a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
- b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
- c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

Sostanzialmente non cambia nulla

Decorre dall'anno accademico indiv. da succ. decreto

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito **ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea**. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

Questa è la novità sostanziale

Decorre dall'anno accademico indiv. da succ. decreto

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Decorre dall'anno accademico indiv. da succ. decreto

Capo VI - Ulteriori disposizioni**Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola**

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.

Capo VI - Ulteriori disposizioni**Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola**

3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei **dirigenti scolastici** sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Capo VI - Ulteriori disposizioni**Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico**

1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, **il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione**, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

Capo VI - Ulteriori disposizioni**Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico**

3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, **ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti**, non prima dell'avvio delle lezioni, **ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo**, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Capo VI - Ulteriori disposizioni**Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico**

4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'**articolo 461 del testo unico** di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Articolo 461. Norme procedurali

Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Capo VI - Ulteriori disposizioni**Art. 15 - Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:
 - a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
 - b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
 - c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
 - d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
 - e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

Capo VI - Ulteriori disposizioni**Art. 15 - Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**

3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI - Ulteriori disposizioni**Art. 16 - Istruzione domiciliare**

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, **individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione** alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica **per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi**, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Decreto Legislativo N. 62 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo I Principi generali

Art. 1 - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi**, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Capo I Principi generali

Art. 1 - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, **con la personalizzazione dei percorsi** e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa **con votazioni in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo

5. La valutazione del **comportamento** dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso **un giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

5. La valutazione del **comportamento** dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso **un giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel **comma 3 dell'articolo 1**. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; **nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.**

Non vengono superate purtroppo le ambiguità del DPR 122 del 2009 che diceva:
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta **all'unanimità**, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali** e comprovati **da specifica motivazione**.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 9 - Certificazione delle competenze nel primo ciclo

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

[...]

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte** sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Art. 314 Testo Unico (preso pari pari dalla L. 104/92)
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, **tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.**

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le prove al computer non possono essere modificate. Adattamenti riguardano la modalità di somministrazione, i tempi, l'esonero da alcune domande...

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove differenziate** idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Art. 8 comma 7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità **che non si presentano agli esami** viene rilasciato un **attestato** di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Solo chi non si presenta all'esame può avere l'attestato

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, **sono coerenti con il piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, **sono coerenti con il piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano **modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Si spera che la prova sostitutiva rimanga all'interno del colloquio. Pe ril resto nessuna novità.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, **è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere** e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, con **valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

E per gli altri BES?

Nulla nel DL 62, una positiva novità nel DM 741 del 2017

Art. 9 comma 4.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese **o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera**

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.**

Determinante il ruolo del Consiglio di Classe al fine del rilascio del diploma

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. **Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.** Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. .

Sconvolgimento lessicale, ma nella sostanza non cambia nulla.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

3. **Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione** delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto **dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.**

4. La commissione potrà assegnare **un tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla **commissione prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato **o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove**, viene rilasciato un **attestato** di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione**Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato **solo nella attestazione** e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il **curriculum** della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione**Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Stranamente non è previsto l'esonero, come per il 1° ciclo.

Si può pensare a una dimenticanza: l'esonero rimane possibile se la programmazione non è equipollente.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione**Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione**Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono **esonerati** dall'insegnamento delle **lingue straniere** e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al **rilascio dell'attestato** di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono **esonerati** dall'insegnamento delle **lingue straniere** e seguono un percorso didattico **differenziato**. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al **rilascio dell'attestato** di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle **prove standardizzate** di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle **prove standardizzate** di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le attivita' di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.